

OGGETTO: SABATINI TER – ACQUISTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI – REQUISITI

OGGETTO	Le imprese che hanno già richiesto di finanziare con la Sabatini un impianto fotovoltaico potrebbero vedersi recapitare un preavviso di revoca, motivato dal cambio in corsa di parere. Chi, invece, è intenzionato a presentare domanda dovrà fare attenzione a rispettare i requisiti aggiuntivi richiesti per finanziare l'impianto fotovoltaico.
VECCHIO PARERE	6.2: E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico? L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - p.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).
NUOVO PARERE	6.2: E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico? Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l'acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.
NOVITA'	Il MISE conferma il via libera per il finanziamento degli impianti fotovoltaici laddove l'impresa che presenta domanda svolga attività di produzione di energia ; in questo caso, non sono richiesti particolari requisiti di progetto, se non quelli già esplicitati dalla normativa. La novità riguarda le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia , per le quali, secondo il nuovo parere, l'acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. A margine rimane confermato il primo parere rilasciato dal Ministero, il quale prevedeva che l'acquisto di un impianto fotovoltaico fosse considerato come spesa ammissibile alle agevolazioni laddove rientrasse nel concetto di impianti: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e

	attrezzature varie classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c. Le imprese quindi, a parere del Ministero, possono finanziare l'acquisto di un impianto fotovoltaico attraverso la Sabatini ter solo se tale impianto è inserito nel complesso di un piano di investimenti in beni strumentali. Diversamente, se l'impresa acquista un impianto fotovoltaico, ma non prevede ulteriori investimenti in beni strumentali, non è possibile ottenere l'agevolazione.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	FAQ Mise 9 febbraio 2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 8 del 30 marzo 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.